

REGOLAMENTO (CEE) N. 1264/90 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 3179/80 relativo alle tasse postali da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci spedite per via postale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4046/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3178/80 ⁽³⁾ stabilisce che, data la natura particolare delle tasse riscosse per i servizi postali internazionali, le tasse postali che gravano fino al luogo di destinazione sulle merci spedite per via postale devono essere totalmente comprese nel valore in dogana delle merci medesime;

considerando che la natura delle tasse applicate a determinate spedizioni espresso non è uguale a quella delle tasse applicate ad altre spedizioni postali internazionali, dal momento che queste non prevedono la conclusione di un contratto globale con il cliente;

considerando l'inopportunità di trattare diversamente, ai fini del valore in dogana, le spedizioni espresso effettuate dall'amministrazione postale ed i servizi analoghi offerti da altri operatori;

considerando che vanno pertanto escluse dal campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3179/80 le tasse

per determinate spedizioni espresso effettuate dall'amministrazione postale e che occorre modificare di conseguenza l'articolo 1 del summenzionato regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3179/80 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:
 - 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle merci spedite dai servizi postali espresso elencati nell'allegato. •
2. È aggiunto l'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 335 del 12. 12. 1980, pag. 62.